

ANALISI

Da definire meglio l'obbligo di pareri su Peg e servizi

di **Stefano Pozzoli**

I revisori degli enti locali iniziano a misurarsi sulle modifiche del decreto enti locali che ha rivisto le loro funzioni scritte nell'articolo 239 del Tuel. Anzitutto è richiesto un parere dei revisori per gli «strumenti di programmazione economico-finanziaria». Nessun dubbio per i documenti, come il piano delle opere pubbliche o quello delle dimissioni, che devono essere approvati dal consiglio: qui il parere è dovuto. Il discorso non è altrettanto chiaro, però, per il Peg. Si tratta di uno strumento di programmazione o di gestione? Quando si dovrebbe dare il parere? I pareri si fanno sugli atti, ma qui l'unica delibera è di Giunta, visto che il segretario o il dg semplicemente lo «predispongono». Si avrebbe perciò un parere sulla delibera di Giunta, quindi formulato dopo l'assunzione della decisione definitiva, e non se ne capisce l'utilità. L'or-

gano di revisione di regola si rivolge al Consiglio e non ad altri soggetti, e solo quando c'è una norma che definisce il loro compito, l'oggetto e il destinatario del parere stesso. In sostanza, si ritiene che qui il parere non sia dovuto.

Occorre poi che i revisori si esprimano sulle «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni». La terminologia è generica. È indubbio che si debba dare un parere sulle delibere di Consiglio di costituzione e di partecipazione a organismi esterni, ma meno chiaro è il compito del collegio sulla gestione dei servizi. Su quali servizi? E quando va dato il parere? Da subito o all'affidamento? L'affidamento potrebbe anche non esserci, se il servizio è in economia. Il dubbio, quindi, è se vada fatto un "inventario" dei servizi erogati o no. In ogni caso, il parere dovrebbe essere dato solo se la delibera è di Consiglio.

Un parere deve essere dato anche sulle «proposte di ri-

corso all'indebitamento». In questo caso si pensa che il parere riguardi ogni singola operazione, e va formulato anche considerando la congruità e verificando il rispetto dei vincoli al debito. Il parere è dovuto

anche in caso di fidejussioni e, comunque, per ogni tipologia di debito, leasing compreso. Le operazioni non rientranti nell'indebitamento si ritrovano comunque al punto successivo, dove si chiede di esprimersi sulle «proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa», nelle quali si devono fare rientrare tutte le forme non tipizzate di natura finanziaria, dagli swap alle cartolarizzazioni. L'attenzione deve concentrarsi sia sulla convenienza sia sulla loro ammissibilità.

Sempre in argomento, un problema riguarda le operazioni di riduzione del debito, imposte dalla spending review. In questo caso non viene richiesto un parere, in quanto non si tratta di «ricorso all'indebitamento» ma di sua estin-

zione. In ogni caso occorre ricordare che l'articolo 239, com-

ma 1-bis, richiede «un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti». Trattandosi di una variazione occorre perciò esprimersi sulla convenienza nella scelta dei mutui da estinguere. È richiesto, infine, di esprimersi sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni. In merito la questione riguarda anzitutto la congruità della delibera, ma ci si dovrebbe interrogare anche sui motivi che hanno portato alla soccombenza.

Anche alla luce dei tanti nuovi compiti che attendono i professionisti, è importante che il maxi emendamento governativo al decreto enti locali cancelli il taglio ai revisori dei conti nei Comuni che fanno parte di Unioni. Il correttivo applica il nuovo assetto solo alle future Unioni dei Comuni fino a mille abitanti, dove gli enti svolgeranno in forma associata tutte le funzioni fondamentali,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONFINI

Interventi necessari sul piano delle opere pubbliche e sulle dimissioni, ma non sui piani esecutivi

